

Allegato "B"  
del Rep. n. 11476-  
Racc. n. 1618-

## STATUTO ONLUS

23 LUG 2007



**Art. 1** – E' costituita con sede in Trapani, nella via 46 nn. 5 e ss. – Fontanelle l'Associazione denominata "ISTITUTO SUPERIORE ASSISTENZA SOCIALE A.R.M.O.N.I.A. ONLUS".

L'associazione dovrà usare nella propria denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione al pubblico le parole "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" abbreviabili in ONLUS;

**Art. 2** – L'associazione si pone finalità *esclusivamente* umanitarie e sociali.

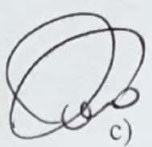
L'associazione è apolitica e non ha finalità di lucro.

Essa si propone di promuovere tutte quelle iniziative ed attività atte ad assicurare su moderne basi tecnico-professionali e scientifiche, l'assistenza, la cura, la riabilitazione e il reinserimento degli anziani e di tutti gli altri emarginati (handicappati, tossicodipendenti, giovani disadattati, bambini bisognosi di cure, malati mentali e persone affette da patologie varie) nel tessuto sociale, promuovendo tutte quelle azioni umane atte al raggiungimento dello scopo.

La promozione umana è intesa anche a mezzo di convenzioni con gli enti locali, con la Regione, con Enti pubblici e privati, nazionali ed esteri.

L'associazione potrà:

- a) riunire tutti coloro che sono disposti ad operare in favore dei bisognosi e dei sofferenti, con competenze tecniche e professionali;
- b) erigere e/o gestire servizi residenziali (case – albergo, case protette, comunità alloggio, baby parking, day hospital, ecc... ) per anziani, uomini e donne, soli e coniugati, di ogni età, autosufficienti e non, fornendo loro un confortante moderno e familiare soggiorno di tipo alberghiero, insieme all'assistenza infermieristica e medica, adatte alla patologia senile e non;



c) fornire l'assistenza domiciliare e tutti gli altri servizi aperti come i soggiorni climatici marini, montani e termali, a favore degli anziani e, per quanto possibile degli emarginati al fine di garantire agli stessi quei servizi indispensabili che permettano loro di vivere comodamente in casa propria, servizi quali la pulizia ed il governo della casa, l'offerta di generi in natura, la preparazione di pasti caldi, il lavaggio della biancheria, le commissioni per la vivibilità della casa, l'assistenza medica ed infermieristica domiciliare, l'aiuto per l'igiene della persona, l'aiuto nell'espletamento di pratiche varie, con eventuale accompagnamento per coloro che hanno problemi di deambulazione, l'assistenza morale e il sostegno psicologico, i trasferimenti in Italia e all'estero in occasione di delicati interventi;

d) fornire la riabilitazione psico-motoria per l'integrazione sociale degli assistiti da eseguire presso le abitazioni o presso centri abilitati, convenzionati e non; gestione diretta, o per conto di enti pubblici e privati di centri diurni e notturni per quegli anziani e non che, per motivi familiari o personali, o perché non più autosufficienti necessitano di ambienti sicuri e protetti;

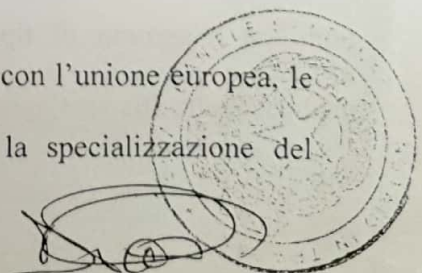
e) promuovere, istituire e gestire, coordinando tutti i servizi nell'ambito del territorio, nonché la trasformazione di quelli esistenti finalizzati al superamento delle situazioni emarginanti, con tutte le attività collaterali a favore delle categorie assistite (centri di incontro, spacci e bar interni, servizi di trasporto, pronto intervento, ecc...);

f) fornire un pronto intervento diurno e notturno per tutte le necessità, come ricoveri in ospedale, assistenza sanitaria e farmaceutica;

g) creazione e gestione di impianti polivalenti per la cultura, lo svago e lo sport finalizzati all'armonico sviluppo psico-fisico degli utenti a fini puramente riabilitativi;

h) istituire corsi di formazione professionale convenzionati con l'unione europea, le regioni, le province e i comuni per l'aggiornamento e la specializzazione del

*Lodovico Rosa Bane Hau*



personale addetto e per i soggetti assistiti al fine di fornire loro una qualificazione professionale tale da consentire l'immissione nel tessuto sociale e lavorativo e cioè riunendoli in cooperative a tutti i livelli per disabili e non;

i) promuovere incontri, manifestazioni, spettacoli, gite, escursioni atte ad elevare spiritualmente e culturalmente e a fornire occasioni di svago agli utenti e alle loro famiglie;

j) fornire educazione sanitaria e sociale sulle cause e sulle conseguenze degli handicap, anche in ordine alla prevenzione degli stati invalidanti prima e durante la gestazione, il parto, il periodo prenatale e nelle varie fasi di sviluppo biofisico e psico-sociale;

k) istituire un consultorio per i problemi di pertinenza medica, sociale e psicologica che interessino gli utenti;

l) fornire l'assistenza socio-sanitaria, nonché l'aggiornamento del relativo personale con l'istituzione di corsi di riqualificazione e perfezionamento mediante opportuni stages presso altri centri in Italia ed all'estero.

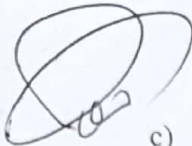
L'associazione potrà compiere operazioni mobiliari e immobiliari, accendere mutui ipotecari, aprire conti correnti bancari e postali, stipulare convenzioni con personale specializzato, ove non ve ne sia disponibile tra i soci nonché istituire sedi periferiche, per comprovati motivi funzionali all'associazione.

***E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.***

**Art. 3** – Il patrimonio dell'associazione è costituito:

a) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione, costituendo il fondo comune dell'associazione;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;



c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di enti pubblici e privati, nonché di privati benefattori, per la realizzazione dell'attività sociale.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- 1) dalle quote associative degli associati, il cui ammontare viene determinato annualmente dall'assemblea degli associati;
- 2) dai fondi reperiti attraverso lo svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali;
- 3) da contributi da privati;
- 4) da contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere, statali, comunitarie e di ogni altro ente.

**Art. 4** – L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno; il Consiglio direttivo predispone il bilancio consuntivo dell'esercizio, dal quale risulti la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione, e quello di previsione e lo comunica, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo, al Collegio dei revisori.

Il Collegio dei revisori deve riferire all'assemblea, mediante relazione, sui risultati dell'esercizio sociale e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e dalla sua approvazione.

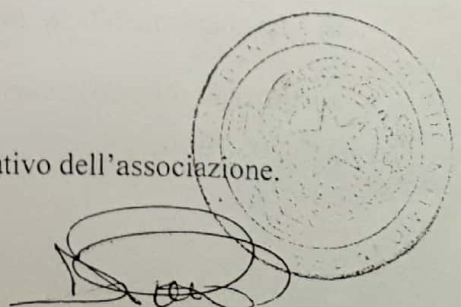
Il bilancio deve restare depositato nella sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, affinché i soci possano prenderne visione.

**Art. 5** – I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- 1) Soci fondatori;
- 2) Soci benemeriti;
- 3) Soci sostenitori;
- 4) Soci ordinari.

Sono soci fondatori coloro che sono intervenuti all'atto costitutivo dell'associazione.

*Antonio Rosa Amelio*



Sono soci benemeriti le persone fisiche e giuridiche, enti pubblici e privati, che pur non essendo soci, sono dichiarati tali dall'assemblea per aver apportato particolari benefici materiali all'associazione.

Sono soci sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, annualmente stabilita dall'assemblea degli associati erogano altre contribuzioni in denaro o in natura.

Sono soci ordinari coloro che versano ogni anno la quota ordinaria di associazione.

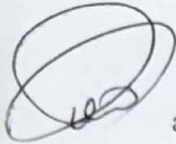
**Art. 6** – Possono far parte dell'associazione, quali soci ordinari, tutti i cittadini italiani che siano in possesso di attestato di formazione e di qualificazione professionale, previa presentazione di domanda controfirmata da almeno tre soci fondatori che siano ammessi con regolare ed insindacabile delibera del Consiglio direttivo, e che versino all'atto dell'ammissione, oltre la quota di associazione, una somma determinata dagli amministratori all'atto di ammissione del nuovo socio, tenuto conto dell'entità delle riserve patrimoniali del fondo comune associativo risultanti dall'ultimo bilancio approvato o in corso di approvazione.

Tutti gli associati di maggiore età, senza differenziazione per categorie di soci, hanno diritto sia di partecipare all'attività dell'Associazione sia al voto per l'approvazione o la modificazione dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

**Art. 7** – Sull'accoglimento della domanda di ammissione decide con regolare e insindacabile delibera il Consiglio direttivo entro trenta giorni. Trascorso senza esito tale termine la domanda di ammissione deve considerarsi respinta.

Gli associati hanno diritto di frequentare i locali sociali a loro disposizione e sono tenuti a prestare la loro opera a favore dell'associazione contribuendo al raggiungimento degli scopi sociali.

**Art. 8** – Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio direttivo può escludere il socio che:

- 
- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi prefissati dall'associazione;
- c) in qualunque modo danneggi l'associazione, oppure fomenti dissidi o disordini tra i soci;
- d) non osservi le disposizioni contenute nel presente statuto, oppure le deliberazioni prese legalmente dai componenti organi dell'associazione;
- e) senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'associazione;
- f) abbia interrotto la partecipazione alla vita associativa.

Nei casi previsti dalle lettere d) ed e) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola, e la sua esclusione potrà avere luogo solo dopo trenta giorni dal predetto invito, e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Il socio escluso in nessun caso può prendere il rimborso della quota associativa.

**Art. 9** – Nel caso di decesso di un socio fondatore, gli eredi possono chiedere che uno di essi succeda nella quota associativa e nella qualità di socio.

**Art. 10** – Il socio receduto e gli eredi del socio defunto rispondono per tre anni dal giorno in cui il recesso o il decesso sono avvenuti:

- a) verso l'associazione per il pagamento delle quote associative non versate;
- b) verso i terzi nei limiti della quota sottoscritta e per le obbligazioni assunte dall'associazione fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.

**Art. 11** – Gli organi sociali sono:

- 1) L'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI;
- 2) IL PRESIDENTE;

*Perdiphane Rose Anne Houe*





3) IL CONSIGLIO DIRETTIVO;

4) IL COLLEGIO DEI REVISORI;

**Art. 12** – L'assemblea generale dei soci è convocata dal consiglio direttivo dell'Associazione almeno una volta l'anno entro il mese di aprile per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo mediante avviso scritto affisso nei locali della sede dell'associazione almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea è convocata presso la sede dell'associazione o presso il domicilio di un membro del Consiglio direttivo .

Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il presidente dell'associazione o il consiglio direttivo lo ritengano opportuno o quando un quarto dei soci lo richieda.

Hanno diritto di intervento e di voto tutti gli associati in regola con i versamenti delle quote annuali; ogni socio, esclusi i membri del consiglio, può rappresentare altri associati in numero non superiore a quattro unità.

Spetta all'assemblea ordinaria:

1) approvare il bilancio consuntivo di ogni esercizio che si chiude il 31 dicembre di ogni anno, nonché il bilancio preventivo per l'esercizio successivo;

2) nominare:

a) i membri e il presidente del Consiglio direttivo;

b) i membri e il presidente del Consiglio dei revisori;

3) deliberare sugli eventuali compensi da corrispondere ai consiglieri e ai revisori;

4) discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per statuto;

5) stabilire, su proposta del consiglio, la misura dei contributi dovuti alle associate;

6) approvare altre eventuali proposte avanzate dal consiglio.



Le deliberazioni dell'assemblea vengono fatte risultare da appositi verbali trascritti sul libro verbali e deliberazioni dell'assemblea e firmati dal presidente e dal segretario.

Al verbale deve essere allegato il foglio presenze.

Le riunioni dell'assemblea ordinaria sono valide in prima convocazione quando è presente o rappresentata la maggioranza dei soci.

In seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea straordinaria è convocata dal consiglio direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno e quando lo richieda almeno un terzo dei soci.

Dovrà inoltre essere convocata per deliberare in ordine ai seguenti argomenti:

- 1) modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- 2) scioglimento dell'associazione.

L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con l'intervento di almeno due terzi dei soci. In seconda convocazione è valida con la presenza di un terzo dei soci. In entrambi i casi delibera con voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

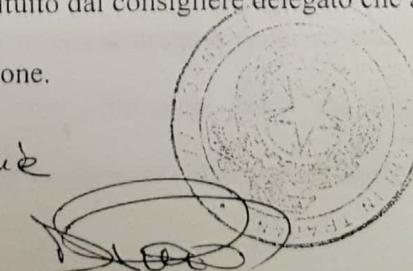
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei soci sia in prima che in seconda convocazione.

Il Presidente dell'associazione dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Egli è il legale rappresentante dell'associazione.

In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal consigliere delegato che assume anche la rappresentanza legale dell'associazione.

*Antiphan Rose Anne Houé*



Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di tre membri e un massimo di sette inclusi i membri di diritto vale a dire il Presidente dell'Associazione e i presidenti delle sedi periferiche nominati dalle rispettive assemblee.

I componenti il consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il consiglio può designare tra i suoi membri un consigliere delegato determinandone i poteri nei limiti dell'art. 2381 del Codice Civile e il relativo compenso eventuale.

Il consiglio può procedere alla nomina di consulenti esterni determinandone i compiti e il relativo compenso.

Il consiglio è convocato dal Presidente dell'associazione o dal consigliere delegato ogni qualvolta lo ritenga necessario o due dei suoi membri lo richiedano.

La convocazione sarà *effettuata a mezzo fax, lettera raccomandata o telegramma e dovrà essere recapitata* almeno tre giorni prima *della data dell'adunanza.*

Le riunioni del consiglio *possono essere tenute anche in videoconferenza* e sono valide quando sia presente la metà più uno dei suoi membri; le *determinazioni assunte* sono valide quando ottengono l'approvazione della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del presidente dell'associazione.

Le decisioni del Consiglio vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dagli intervenuti.

Il consiglio provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statuari secondo le direttive indicate dall'assemblea dell'associazione.

In particolare il consiglio è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria amministrazione dell'associazione e per lo svolgimento dell'attività della stessa,



essendo deferito ad esso tutto ciò che dal presente statuto non è riservato in modo tassativo all'assemblea generale.

Provvede alla nomina del segretario e del direttore dell'associazione che possono essere scelti al di fuori dell'associazione e ne stabilisce i compiti e gli eventuali compensi.

Può affidare ai suoi membri, al segretario, al direttore dell'associazione, a terzi e a speciali commissioni lo studio di determinate questioni, progetti, proposte nonché il compimento di quei lavori che l'assemblea decide di effettuare nell'interesse comune degli associati.

Convoca l'assemblea ordinaria e straordinaria dell'associazione.

Predispose il bilancio preventivo dell'associazione nonché quello consuntivo da sottoporre entrambi all'approvazione dell'assemblea degli associati.

**Art. 13** – La gestione dell'associazione è controllata da un Collegio dei revisori, costituito da tre membri da scegliersi tra professionisti iscritti agli ordini dei Dottori commercialisti e dei Ragionieri e al Registro dei Revisori contabili.

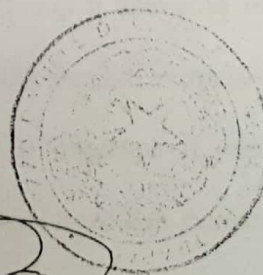
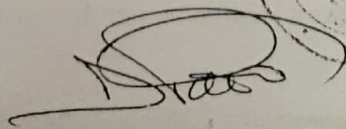
Vengono nominati dall'assemblea ogni tre anni e sono rieleggibili.

I Revisori hanno l'obbligo di vigilare sull'osservanza della legge e del presente statuto;

dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità dell'associazione, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà e redigeranno una relazione ai bilanci annuali.

Potranno procedere in qualsiasi momento anche individualmente a tutte le ispezioni di controllo redigendo apposito verbale e riferendo al consiglio su eventuali incongruenze od omissioni.

*Carlo Pirelli*



**Art. 14** – Gli eventuali utili o avanzi di gestione conseguiti devono essere reimpiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali o quelle direttamente connesse.

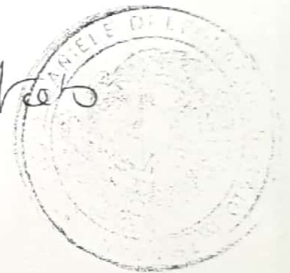
E' fatto **assoluto** divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione se ciò non è imposto dalla legge o se la distribuzione avvenga a favore di altre onlus che fanno parte, per legge, regolamento o statuto, della stessa struttura.

**Art. 15** – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Il patrimonio dovrà essere devoluto ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, previo parere dell'autorità di controllo prevista dall'art. 3, c. 190, L. 662/96.

Donatella Rose Anne Hare

Donatella Rose Anne Hare



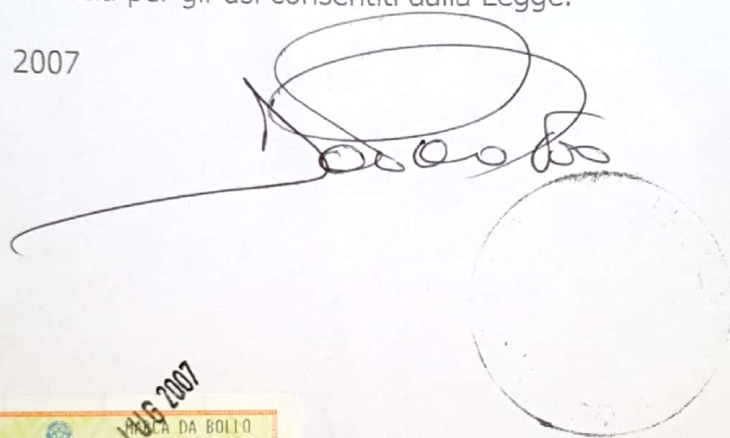
Handwritten signature or mark in the top left corner.

Il sottoscritto **prof. Daniele PIZZO, notaio in Marsala**, iscritto nel  
Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Trapani e Marsala

**CERTIFICA**

che la presente è **copia conforme**, composta da undici facciate  
dello Statuto Sociale che trovasi allegato all'atto pubblico da me  
notaio ricevuto in data 30 giugno 2004 e portante il numero di  
Raccolta 1618 che si rilascia per gli usi consentiti dalla Legge.

Marsala, li 23 luglio 2007



Si dichiara che, ai sensi dell'Art.47 del D.P.R. 445/2000,  
la presente copia è conforme all'originale.